



MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO

Deliberazione n° 13

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 179 del 30.03.2015 - "Variante n. 6 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai criteri di pianificazione della L.R. 50/2012 e relativo regolamento attuativo – Adozione". .

**Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DI MUNICIPALITA'
Sessione straordinaria – 1^ Convocazione – Seduta Pubblica**

SEDUTA DEL 13 maggio 2015

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
ALLORINI Stefano	X	
BABATO Alessandro	X	
BACCOVICH Rinaldo	X	
BALZANO Antonio		X
BOCCATO Mauro	X	
BIDOIA Francesca		X
CENTAZZO Mirco	X	
CORO' Marco	X	
DE LAZZARI Emanuele	X	
ENZO Maurizio	X	
FAVARO Ferruccio	X	
MAUCERI Andrea	X	
NIERO Emanuela		X
SACCOMAN Giuseppe	X	
SECHET Raffaele		X
STOCCO Stefano		X
ZAGO Adriana	X	
ZAMBOLIN Elisa	X	
Totale	13	5

PRESIEDE: Maurizio ENZO

PARTECIPA: Sandro DEL TODESCO FRISONE

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 179 del 30.03.2015 - “Variante n. 6 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai criteri di pianificazione della L.R. 50/2012 e relativo regolamento attuativo – Adozione”. ..

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA'

A relazione del Presidente con delega alla Pianificazione del Territorio, Programmazione e Progettazione Opere Pubbliche;

Richiamati:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente per oggetto “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali”
- lo Statuto del Comune di Venezia, art. 23 comma 2;
- il Regolamento Comunale delle Municipalità, art. 5, comma 1, lett. i) e art. 6 commi 1 e 2;

Vista la richiesta di parere della Direzione Sviluppo del Territorio prot. 183218 del 27/04/2015 sulla proposta deliberativa del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 179 del 30.03.2015 Variante n. 6 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai criteri di pianificazione della L.R. 50/2012 e relativo regolamento attuativo - ADOZIONE.

Premesso che:

- il Comune di Venezia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 17.12.1962 (G.U. del 22.02.1963, n. 51);
- il Comune di Venezia è dotato di P.A.T. approvato in data 30.09.2014 con la sottoscrizione, da parte del Comune e della Provincia di Venezia, del verbale della Conferenza di Servizi Decisoria, convocata ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- l'approvazione del P.A.T., ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, è stata ratificata dalla Provincia di Venezia con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014, n. 128, pubblicata sul B.U.R.V. n. 105 del 31.10.2014, a cura della Provincia di Venezia;
- il P.A.T. ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004, è divenuto efficace dal 15.11.2014 e il vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 48, c. 5 bis della medesima L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione del 05.12.2014, n. 98, il Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, ha, tra l' altro, definito le fasi relative all' attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell' Amministrazione Comunale, a seguito dell' approvazione del P.A.T., individuando, ai sensi del c. 1 dell'art 18 della LR 11/2004, una prima fase, rivolta all' operatività della presente Amministrazione Comunale, volta alla risoluzione di problemi di carattere settorialmente e/o territorialmente parziale, quali:
 - provvedimenti di adeguamento ad alcune specifiche direttive del P.A.T. indispensabili alla più efficace gestione attuale del P.I. ai sensi dell' art. 48, c. 5 bis, della LR 11/2004, relative ad aspetti non risolvibili attraverso i contenuti della citata delibera del Consiglio Comunale relativa alla compatibilità, alla compatibilità condizionata ed al contrasto tra i contenuti del PRG vigente e quelli del P.A.T. approvato, ai sensi del c. 5 bis, dell' art. 48 LR 11/2004;
 - provvedimenti di razionalizzazione, semplificazione e aggiornamento tecnico dell' apparato grafico, zonizzativo e regolamentare della strumentazione urbanistica generale comunale;
 - provvedimenti volti alla soluzione di contenziosi ovvero all' immediata acquisizione di benefici patrimoniali a favore dell' Amministrazione a seguito d' iniziative già da questa avviate prima dell' approvazione del PAT, anche attraverso l' attivazione di procedure, ai sensi dell' art. 6, "Accordi tra soggetti Pubblici e Privati" della LR 11/2004 e dell' art.11 "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che:

- la nuova L. R. del 28.12.2012 n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", all'art. 30 ha abrogato la precedente Legge Regionale del 13 agosto 2004 n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", definendo i criteri generali per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio e nuovi indirizzi insediativi per lo sviluppo della rete distributiva con un ruolo di primaria importanza per tale funzione, all'interno dei Centri Storici e dei Centri Urbani;
- la L.R. del 28.12.2012 n. 50 prevede meccanismi di semplificazione per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita, al fine di favorire il recupero del ruolo di "centralità" del territorio in virtù della funzione socialmente aggregante delle destinazioni commerciali, finalizzate alla riqualificazione urbanistica e all'animazione economica e sociale, attraverso la cooperazione tra soggetti pubblici e privati. L'art. 21 "Requisiti urbanistici ed edilizi" della medesima legge, al comma 1°, dispone che: "Le medie strutture con superfici di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico";
- con delibera di Giunta Regionale del Veneto del 18.06.2013 n. 1047 è stato approvato il Regolamento Regionale n. 1 del 21.06.2013, avente per oggetto "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50", che ha consentito la piena applicazione delle disposizioni introdotte con la nuova legge, attraverso i criteri per l'individuazione, da parte degli strumenti di pianificazione urbanistica, delle aree idonee all'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;
- la L.R. del 28.12.2012 n. 50:
 - all'art. 4 comma 3, così come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 32/2013, prevede che "Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre un anno dalla data della sua

pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l'individuazione di nuove aree o l'ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l'autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto.”

- all'art. 18 stabilisce che le procedure relative alle medie strutture con superfici di vendita non superiori a 1.500 metri quadrati siano soggette SCIA, mentre quelle relative alle medie strutture di vendita con superficie superiore a 1.500 metri quadrati, siano soggette a regime autorizzatorio da parte del SUAP;

- le politiche e gli indirizzi per lo sviluppo dell'attività commerciale delineate dalla L.R. 50/2012 trovano stretta attinenza con gli indirizzi espressi dal P.A.T. vigente, che, in particolare prevedono di “(...) completare il processo di riordino urbanistico attivato nel settore delle medie e grandi strutture di vendita non solo con la programmazione (...), ma anche con la rivitalizzazione dei centri storici attraverso interventi di marketing urbano mirato alla specializzazione qualitativa e all'allargamento qualificato delle zone pedonali. E' infatti necessario riequilibrare i rapporti con le aree centrali, soprattutto in Terraferma, affinché i centri commerciali, (...) entrando in competizione con i centri urbani, non ne determinino una dequalificazione funzionale, con particolare attenzione al centro storico di Mestre e di Marghera”;

Rilevato che:

- in applicazione della previgente Legge Regionale n. 15/2004, il Comune di Venezia ha provveduto alla ricognizione e alla successiva individuazione, mediante apposita Variante al Piano Regolatore Generale di n. 6 parchi commerciali, secondo i criteri e le morfologie previsti dalla predetta legge regionale nonché dalla D.G.R.V. n. 670 del 05/03/2005, con i seguenti atti:

- Deliberazione Giunta Comunale n. 490 del 08.10.2005 "Approvazione del provvedimento ricognitivo ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 15/2004, volto a verificare l'esistenza, nell'ambito del territorio comunale, di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale";
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 02.04.2007 "Variante parziale al PRG (Art. 50, comma 4, lett. L della LR n. 61/1985) – Integrazione art. 80 delle N.T.S.A. della VPRG della Terraferma per l'individuazione dei Parchi Commerciali";
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 108 del 30.07.2007 "Variante parziale al P.R.G. (art. 50, comma 4°, lett. L della L.R. N. 61/1985) – Integrazione art. 80 delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma per l'individuazione dei Parchi Commerciali – Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione";

Rilevato inoltre che:

- le disposizioni contenute all'articolo 6, comma 1, del citato Regolamento Regionale n. 1/2013, prevedono modalità differenti rispetto a quelle previste dalla previgente Legge Regionale n. 15/2004 e dalla relativa D.G.R.V. n. 670 del 05/03/2005, stabilendo, tra l'altro, che gli esercizi commerciali ubicati esclusivamente nelle zone produttive come individuate dallo strumento urbanistico comunale, devono essere collocati ciascuno all'interno di strutture edilizie distinte a prevalente destinazione commerciale, ubicate nel medesimo contesto localizzativo e dotate di un sistema di accessibilità comune, diretto o indiretto, alla viabilità pubblica, nel quale confluisce il traffico generato dal complesso di esercizi e che, alla luce della vigente regolamentazione regionale, non costituisce parco commerciale l'aggregazione di esercizi commerciali ubicati all'interno di strutture edilizie distinte e adiacenti, aventi ciascuna il proprio accesso diretto alla viabilità

pubblica;

- le verifiche effettuate in tal senso hanno prodotto una nuova perimetrazione dei parchi commerciali AEV Terraglio 1, AEV Terraglio 2 e AEV Terraglio 3, come individuato nella Tavola di Progetto "Individuazione aree per l'insediamento di Medie, Grandi strutture di Vendita e Parchi Commerciali" e hanno registrato il venir meno dei parchi commerciali denominati Via Torino, via Brunacci e Ca' Emiliani;

- in attuazione dell'articolo 2, comma 6 del Regolamento Regionale n. 1/2013, il Comune di Venezia, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 707 del 20.12.2013, ha provveduto, nel termine previsto, ad individuare:

- -il "Centro Urbano", avente le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) della L. R. n. 50/2012;
- -le "Aree Degradate da Riquilificare" aventi una o più delle caratteristiche di degrado individuate dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale (degrado edilizio, degrado urbanistico, degrado socio - economico);

-l'individuazione del "Centro Urbano" e delle "Aree Degradate da riquilificare" è elemento essenziale per l'utilizzo del criterio dell'approccio sequenziale, espressamente previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 2 dello stesso Regolamento n. 1/2013, ai fini dell'eventuale individuazione di nuove aree per l'insediamento di medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 mq e delle grandi strutture di vendita;

- in attuazione dell'articolo 18, comma 5 della Legge Regionale n. 50/2012, il Comune di Venezia con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 07.03.2014 ha approvato la disciplina dei procedimenti relativi alle medie strutture di vendita;

Considerato che:

- la completa attuazione delle disposizioni della LR 50/2012 e della messa a regime di tutte le condizioni necessarie a produrre gli effetti di riqualificazione e rigenerazione urbana promossi dalla L.R. stessa, comporta un adeguamento della strumentazione urbanistica generale ad integrazione delle anzi descritte determinazioni già assunte dall'Amministrazione;

- tale adeguamento si configura come Variante al vigente P.R.G. che, ai sensi dell'art. 48, c. 5 bis della medesima L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili;

- tale adeguamento risulta coerente con gli indirizzi del PAT vigente e non comporta pertanto alcuna variante a tale strumento urbanistico;

Preso atto, quindi della necessità di adeguare gli strumenti urbanistici al citato regolamento regionale, come previsto dall'art. 4 comma 3 della L.R. 50/2012 prevedendo, con il provvedimento in esame :

- la revisione delle aree nelle quali poter insediare o trasferire medie strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a mq. 1500 e/o grandi strutture di vendita, in attuazione degli indirizzi del PAT vigente ed in linea con gli indirizzi di sviluppo definiti dalla normativa regionale in questione;

- l'aggiornamento della perimetrazione dei parchi commerciali alla luce dei nuovi criteri normativi regionali anzi descritti;

- la modifica normativa degli strumenti urbanistici, al fine di adeguare i limiti dimensionali massimi ammissibili per la destinazione commerciale alla possibilità di insediamento delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati in tutto il territorio comunale, compatibilmente con le vigenti previsioni urbanistiche di zona;

Rilevato che:

- l'articolo 8.2 delle Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.) degli strumenti urbanistici

vigenti per gli ambiti di Terraferma (D.G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e D.G.R.V. n. 2141 del 29.07.2008), dell'Isola del Lido (D.G.R.V. n.1848 del 23.06.2000 e D.G.R.V. n.1347 del 25.05.2001), delle Isole di S. Erasmo e Vignole (D.G.R.V. n. 143 del 15.01.2000) e dell'Isola di Pellestrina (D.G.R.V. n.3886 del 15.12.2009) e l'articolo 7.2 nelle N.T.G.A. del vigente Piano per la Laguna e Isole Minori (D.G.R.V. n.2555 del 02.11.2010), nell'ambito della definizione della destinazione residenziale ed in particolare delle funzioni complementari alla stessa, contengono uno specifico contingentamento riferito alla dimensione massima degli insediamenti commerciali liberamente realizzabili, derivante dai limiti già imposti dalla normativa regionale precedente alla LR n. 50/2012;

- tale contingentamento, superato dalla novellata legislazione regionale, rende di fatto disapplicabile il nuovo regime previsto dall'art. 21 c. 1° della LR 50/2012, che individua il limite massimo di libero insediamento degli insediamenti commerciali in mq. 1500 di superficie di vendita;

- il mantenimento dei limiti prescritti dal vigente art. 8.2 delle richiamate N.T.G.A. risulta contrario al principio di liberalizzazione che sta alla base degli obiettivi di riqualificazione e rigenerazione territoriale insiti nella vigente normativa regionale in materia di commercio;

Preso atto pertanto che, secondo quanto previsto dal provvedimento in esame:

- si rende necessario un adeguamento dell'apparato normativo della strumentazione urbanistica generale vigente, al fine di renderlo pienamente compatibile con quello regionale definito dalla più volte richiamata L.R. 50/2012;

- detto adeguamento normativo debba essere attuato attraverso le variazioni normative all'articolo 8.2 delle Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.) degli strumenti urbanistici vigenti per gli ambiti di Terraferma, dell'Isola del Lido, delle Isole di S. Erasmo e Vignole e dell'Isola di Pellestrina, all'articolo 7.2 nelle N.T.G.A. del vigente Piano per la Laguna e Isole Minori nonché all'articolo 80 della Norme Tecniche Speciali di Attuazione (N.T.S.A.) della Variante per la Terraferma, sostituendo gli attuali testi vigenti con quanto riportato nel fascicolo denominato "Modifiche normative", unito alla presente delibera come allegato "A" per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;

- il richiamato adeguamento normativo definisce atti di politica amministrativa i cui indirizzi e contenuti sono già stati espressi dalla precedente Amministrazione;

Preso atto ancora che non si rende necessario, secondo quanto previsto dalla delibera, procedere ad adeguamenti normativi delle seguenti strumentazioni urbanistiche, in quanto:

- la normativa riferita alla Città Antica, all'Isola di Murano, alle Isole di Burano, Mazzorbo, Torcello, al Centro Storico di Mestre e ai Centri Storici minori della Terraferma, regola territori interamente classificati zone territoriali omogenee ZTO "A"(Centri Storici), dove l'attività commerciale è stata liberalizzata dalla L.R. 50/2012. Per tali ambiti le rispettive norme di attuazione prevedono, inoltre, precise disposizioni per gli interventi ammissibili e gli usi in essi compatibili;

- la normativa riferita all'area significativa della Città Giardino di Marghera opera con le medesime modalità metodologiche della ZTO "A";

- la normativa dell'area significativa di Campalto fa esplicito riferimento nelle Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.) per la Terraferma;

- la normativa dell'area significativa di Villabona a Marghera e dell'area di Porto Marghera non contiene limiti numerici di contingentamento riferiti alle destinazioni commerciali;

Considerato che:

- nel Piano di Assetto del Territorio sono state indicate le direttive per le grandi strutture di vendita e che dette azioni sono disciplinate dall'art. 50 delle NT, prevedendo che il Piano degli Interventi individui la localizzazione di tali strutture, tenendo principalmente conto della necessità di mantenere nei centri urbani attività commerciali, come elemento di valorizzazione socio-economica

degli stessi;

- le scelte del provvedimento in esame si concretizzano nella piena applicazione della direttiva PAT, in quanto valorizzano i Centri Storici e i Centri Urbani ai fini dell'insediamento delle attività commerciali, e, pur confermando le scelte delle precedenti Amministrazioni, non prevedono alcun nuovo insediamento, con caratteristiche di media o grande strutture di vendita o parco commerciale, al di fuori del Centro Urbano.

Preso atto infine che:

- il provvedimento in esame di Variante al P.I., si ritiene debba essere introdotto nello strumento urbanistico generale comunale attraverso le procedure dei commi dal 3 al 6, dell'art. 18 della L.R. 11/2004;

- il contenuto del provvedimento si ritiene corrisponda ai caratteri di aggiornamento tecnico dell'apparato regolamentare della strumentazione urbanistica generale comunale, richiamati dalla citata Delibera Commissariale del 5 Dicembre 2014, n. 98;

Visti i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento in esame, nei cui elaborati sono rappresentate le modifiche proposte che riguardano:

- l'individuazione delle aree idonee all'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita compatibilmente con le vigenti previsioni urbanistiche di zona;
- la revisione della perimetrazione dei parchi commerciali (AEV Terraglio) dando atto del venir meno di altri (via Torino, via Brunacci e Ca' Emiliani);
- le modifiche da apportare alle Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.) per consentire l'insediamento di strutture con superfici di vendita non superiori a 1.500 metri quadrati (nello specifico all'articolo 8.2 della strumentazione del territorio di terraferma, dell'Isola del Lido, delle Isole di S. Erasmo e Vignole, dell'Isola di Pellestrina e all'art. 7.2 delle N.T.G.A. della laguna e isole minori) compatibilmente con le vigenti previsioni urbanistiche di zona;

- Relazione (elaborato illustrativo) ed elaborati grafici a essa allegati, denominati:

- Tav. 1 (elaborato di analisi) Individuazione Centro Urbano – Stralcio Allegato A del. C.C. n. 707 del 20.12.2013 – Scala 1:13.000;

- Tav. 2 (elaborato di analisi) Individuazione Aree di degrado da riqualificare –Stralcio Allegato A del. C.C. n. 707 del 20.12.2013 – Scala 1:13.000;

- Tav. 3 Comparazione tra insediabilità strutture Commerciali ai sensi L.R. 15/2004 e individuazione Centro Urbano e Aree di degrado – Stato di Fatto – Scala 1:17.000;

- Tav. 4 (elaborato di analisi) Comparazione tra insediabilità strutture Commerciali ai sensi L.R. 15/2004 (stato di fatto) e insediabilità ai sensi L.R. 50/2012 (stato di progetto) – Scala 1:13.000;

- Allegato “A” Modifiche normative (elaborato prescrittivo);

- Tavola di progetto - allegata all'art. 80 delle N.T.S.A. per l'ambito di Terraferma (elaborato prescrittivo): Individuazione aree per l'insediamento di Medie, Grandi strutture di Vendita e Parchi Commerciali;

Dato atto che:

- la deliberazione in oggetto è stata proposta dalla Direzione Sviluppo del Territorio di concerto con la Direzione Commercio e Attività Produttive che interviene relativamente ai profili commerciali;

- in data 31.03.2015 con nota PEC Prot. n. 0137919 è stata trasmessa al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, presso la Regione del Veneto e al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, a mezzo Posta Elettronica Certificata, l'asseverazione della non necessità della redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica, i cui pareri dovranno essere acquisiti prima dell'approvazione della presente Variante al PI;

- è stata effettuata la pubblicità preventiva degli atti di governo del territorio ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'adozione del provvedimento in esame verrà preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione da avviare contestualmente alla loro presentazione alla Municipalità, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e del combinato disposto degli articoli 23 dello Statuto Comunale e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità;

Preso atto del parere di regolarità espresso dal Direttore della Municipalità di Chirignago Zelarino ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 in conformità all'art. 5 comma 5 del Regolamento Comunale delle Municipalità;

Considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dall'Esecutivo Municipale nella seduta del 11.05.2015

Sentita la Commissione Consigliare competente nella seduta del 7.05.2015

Considerato che la votazione eseguitasi nel rispetto delle formalità di Legge con l'assistenza degli scrutatori Cons. De Lazzari Emanuele, Favaro Ferruccio, Andrea Mauceri

ha avuto il seguente esito:

Presenti n. 13

Votanti n.13

Favorevoli n. 9

Contrari n. 1

Astenuti n. 3 (Babato Alessandro, De Lazzari Emanuele, Saccoman Giuseppe)

DELIBERA

di esprimere parere **favorevole** alla proposta di deliberazione in oggetto di competenza del Consiglio Comunale *n. 179 del 30.03.2015 - "Variante n. 6 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai criteri di pianificazione della L.R. 50/2012 e relativo regolamento attuativo - Adozione"*

Dare atto che la Direzione di Municipalità provvede a trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Sviluppo del Territorio.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Presiede la seduta

Maurizio ENZO

Il Direttore della Municipalità

Sandro Del Todesco Frisone

Deliberazione protocollo n. 2015/186498 del 28 aprile 2015

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio della Municipalità il 14 maggio 2015 per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

Copia conforme all'originale

Il Direttore della Municipalità
Sandro Del Todesco Frisone

Diventa ESECUTIVA ai sensi di legge

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione agli Uffici competenti

Il Direttore
Sandro Del Todesco Frisone